



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 91 DEL 01.04.2020

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI L'AQUILA

Oggetto: affidamento del servizio di sanificazione ambienti (anti COVID-19), ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, mediante ordine diretto di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione, per l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila (USRA) – Fornitore Puli Service S.r.l. – CIG ZE12C94A5B.

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante *“Misure urgenti per la crescita del Paese”* ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che *“lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012”*;

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti

organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, avente durata fino al 31 dicembre 2020;

Premesso che:

- l'organizzazione mondiale della sanità il 30.01.2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica;
- si è appreso della diffusione dell'infezione in modo esponenziale ed attuale nel territorio italiano, con migliaia di casi accertati;
- il Governo con decreto legge n. 6/2020 ha assunto specifiche misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza registrata;
- sono state emanate delle misure di contenimento del contagio di cui all'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale, nonché delle sanzioni previste dall'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 in caso di inottemperanza (art. 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);
- successivi decreti (da ultimo il DPCM 22 marzo 2020) hanno previsto ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- con opportune circolari emanate dai Ministri dell'Interno e della Salute, maggiormente interessati all'emergenza, è stata data attuazione alle misure di prevenzione e contenimento nei comparti di competenza;
- nel nostro territorio sono stati registrati casi di infezione e data l'elevata contagiosità del virus l'USRA ritiene di dover approntare le iniziative idonee per l'ottimale contrasto rispetto alla pandemia in corso;
- la ditta Puli Service S.r.l., già affidataria del servizio di pulizia e attività accessorie presso l'USRA aggiudicato con Determinazione n. 34 del 26.03.2019, svolge costantemente a regola d'arte il servizio affidatole ed in modo idoneo a garantire la corretta esecuzione del contratto;
- Puli Service S.r.l. in ragione dell'affidamento in essere è già a conoscenza approfondita degli ambienti, spazi e dislocazione della sede dell'USRA;
- l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, *“per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”*;
- che la situazione emergenziale provocata dalla diffusione del virus COVID-19 ha determinato l'adozione di norme limitative della mobilità, sopra richiamate, fortemente incidenti sui processi produttivi degli operatori economici, volte a prevenire e contrastare situazioni di disagio;
- che tale situazione comporta, per l'USRA quale stazione appaltante, l'impossibilità di coinvolgere operatori economici con sede operativa molto distante, in ragione della necessità di acquisire lavori, servizi e forniture con tempistiche ragionevoli, che non sarebbero possibili da parte di operatori economici con sedi operative molto distanti, in ragione dei limiti alla mobilità e ai processi produttivi sopra indicati;

- che, pertanto, anche al fine di garantire in ogni caso un confronto concorrenziale tra gli operatori economici consultati/invitati, è necessario derogare all'applicazione del principio di rotazione, previsto all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016;

Atteso che si rende necessario procedere all'acquisto di un pacchetto di interventi, azionabili in più momenti, finalizzati alla sanificazione degli ambienti della sede dell'USRA, al fine di garantire la migliore tutela della salute dei dipendenti e degli utenti rispetto all'attività infettiva posta in essere dalla pandemia di COVID-19 attualmente in corso;

Considerato che per scopo informativo è stato chiesto alla ditta Puli Service S.r.l., operatore presente su MEPA, con nota prot. USRA n. 0003019 del 25/03/2020, di poter ricevere dettagli sulle modalità e sui costi dell'attività di sanificazione di cui trattasi;

Vista la nota di risposta di Puli Service S.r.l. acquisita al prot. USRA con n. 0003072 del 26/03/2020 nella quale sono esplicitate nel dettaglio la modalità degli interventi di sanificazione, i prodotti utilizzati ed i costi previsti, acquistabili in più pacchetti adattabili ai mq della sede USRA ed eseguibili in più momenti temporali;

Richiamata la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi e precisamente le disposizioni di cui al Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n. 135 che, nel favorire sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevedono in particolare:

- l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006);
- l'obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, DPR n. 207/2010, per l'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 94/2012, e dall'art. 1, comma 130, Legge 145/2018, Legge di Bilancio per l'anno 2019);

Richiamate le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che, relativamente ai procedimenti di acquisizione di beni e servizi, all'art. 37, comma 1, ribadiscono l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, già previsti dalla previgente normativa;

Atteso che la mancata adesione alle Convenzioni Consip, qualora disponibili, comporta la nullità del contratto stipulato in violazione della normativa vigente e costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa per conseguente danno all'erario, come previsto dall'art. 8 della citata legge, e come già enunciato nel comma 3 dell'art. 26 della legge 488 del 23 dicembre 1999;

Considerato che, in assenza di apposita convenzione Consip, le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico (M.E.P.A.) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;

Verificato che, in adempimento alla sopra citata normativa, risulta che:

- per l'affidamento della fornitura in questione, non sussiste al momento la possibilità di avvalersi di convenzioni attivate ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L. 488/1999 da Consip S.p.A., come evincibile dall'apposita sezione del sito internet www.acquistinretepa.it;

- nell'ambito della medesima piattaforma è comunque prevista la possibilità di espletare procedure telematiche di acquisizione di beni e servizi, consistenti in Ordine Diretto di Acquisto (ODA) e Richiesta di Offerta (RDO), in base alla quale per forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le Amministrazioni sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA, ovvero ad utilizzarne i parametri qualità-prezzo;

Richiamato l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a norma del quale *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”*;

Viste le Linee Guida n. 4 dell'ANAC approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, che, tra l'altro, al punto 4.1.3 affermano che *“nel caso di affidamento diretto (...) si può procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo del Codice di contratti pubblici”*;

Dato atto che ai fini dell'affidamento in argomento appare possibile provvedere mediante lo strumento dell'Ordine diretto di acquisto (ODA), potendosi applicare nel caso di specie le disposizioni di cui al richiamato art. 36, comma 2, lett. a);

Rilevata pertanto la necessità di procedere all'affidamento del servizio descritto in narrativa;

Esaminata in data odierna l'offerta economica, le condizioni di vendita e le caratteristiche dei beni offerti sul mercato elettronico nel bando *“Servizi – Pulizia degli immobili, disinfestazione sanificazione degli impianti”*, individuata la ditta Puli Service S.r.l., P.I. 01469360661, Via Ponte San Giovanni, 36 – 67018 Sassa (AQ), che propone il servizio di sanificazione, al prezzo complessivo di € 7.200,00 oltre iva al 22% pari ad € 1.584,00 per un totale di € 8.784,00 (importo inclusivo per un'attività di sanificazione in grado di coprire una superficie di 6.000 mq ed attivabili da USRA - con sede di estensione complessiva di 1.200 mq - in più scaglioni temporali);

Visto l'ordine diretto di acquisto (ODA) n. 5446071 per la fornitura dei prodotti sopracitati;

Visti gli artt. 3 e 6 della L. 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che in attuazione della sopracitata normativa il codice identificativo gara è il seguente: **CIG ZE12C94A5B**;

Verificata la regolarità nei confronti di I.N.P.S ed I.N.A.I.L. della ditta Puli Service S.r.l. attraverso acquisizione DURC in corso di validità;

Considerato che questa Amministrazione, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 provvederà:

- a) alla risoluzione del contratto ed al pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- b) all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all'applicazione di una penale di misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

c) alla segnalazione all'ANAC, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, e all'azione per il risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all'autorità giudiziaria competente;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse del Ministero dell'Interno - spese di funzionamento anno 2020 - giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730 intestata all'USRA, che presenta la necessaria disponibilità, per l'ordine riferito all'ODA n. 5446071;

DETERMINA

per quanto detto in premessa ed in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono integralmente riportate:

1. di procedere all'affidamento del servizio di sanificazione (anti COVID-19) degli ambienti della sede l'USRA, a favore della ditta Puli Service S.r.l., P.I. 01469360661, Via Ponte San Giovanni, 36 – 67018 Sassa (AQ), tramite ODA n. 5446071, che propone il servizio di cui trattasi, al prezzo complessivo di € 7.200,00 oltre iva al 22% pari ad € 1.584,00 per un totale di € 8.784,00 (importo inclusivo di un'attività di sanificazione in grado di coprire una superficie di 6.000 mq ed attivabile da USRA - con sede di estensione complessiva di 1.200 mq – in pacchetti eseguibili in più scaglioni temporali);
2. di dare atto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti l'ODA n. 5446071 si provvede a valere sulle risorse del Ministero dell'Interno - spese di funzionamento anno 2020 - giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730 intestata all'USRA, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di impegnare la somma di € 7.200,00 oltre iva al 22% pari ad € 1.584,00 per un totale di € 8.784,00;
4. di stabilire che il codice identificativo gara (CIG) gara è il seguente: **CIG ZE12C94A5B**;
5. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito web dell'USRA.

L'Aquila, 01 aprile 2020

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano

